

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1451
Data della delibera	30-12-2025
Oggetto	Medicina specialistica ambulatoriale interna
Contenuto	Approvazione Regolamento procedure amministrative medici Specialisti Ambulatoriali interni, medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.

Dipartimento	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Direttore del Dipartimento	TOGNINI ARIANNA
Struttura	SOC ORGANIZZAZIONE MEDICINA A CICLO DI FIDUCIA
Direttore della Struttura	LATELLA BRUNO
Responsabile del procedimento	AMATO GIOACCHINO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	12	Regolamento procedure amm.ve medici Specialisti ed altre professionalità ambulatoriali.

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate:

- la Delibera del Direttore Generale n.1222 del 16.10.2023 con la quale la Dr.ssa Valeria Favata è stata nominata Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.776 del 26.06.2025 con la quale il Dr. Lorenzo Roti è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.1243 del 24.10.2023 con la quale la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda USL Toscana Centro;

Ricordato:

- che la convenzione nazionale per i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) è regolata dall’ A.C.N. del 04.04.2024;
- che l’art. 28 dell’ACN – MASSIMALE ORARIO - recita così :
 1. L’incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali.
 2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve osservare l’orario di attività indicato nella lettera di incarico e le Aziende provvedono al controllo con gli stessi metodi adottati per il personale dipendente.
 3. Tenuto conto di eventuali determinazioni finalizzate alla flessibilità e al recupero dell’orario definite a livello regionale e/o aziendale, a seguito dell’inosservanza dell’orario sono effettuate trattenute mensili sulle competenze dello specialista ambulatoriale, del veterinario o professionista inadempiente, previa rilevazione contabile sulla documentazione in possesso dell’Azienda delle ore di lavoro non effettuate.
 4. L’inosservanza ripetuta dell’orario costituisce infrazione contestabile, da parte dell’Azienda, secondo le procedure di cui all’articolo 39, per i provvedimenti conseguenti.
 5. Ai fini dell’applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista è tenuto a comunicare all’Azienda ogni variazione che intervenga nel proprio stato professionale.

Dato atto:

- che con delibera n. 732 del 16.05.2019 fu approvato il Regolamento procedure amministrative medici Specialisti Ambulatoriali interni, medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, per la intera ASL Toscana Centro;

- che nel corso dei Tavoli Sindacali fra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali rappresentative sono state richieste alcune modifiche al vigente Regolamento, dovute all'esigenza di uniformare al meglio le varie realtà confluite nella ASL Toscana centro ed alla luce di alcune criticità applicative emerse;

Atteso che dopo vari incontri fra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative, nella seduta del Tavolo Sindacale Aziendale del 02.12.2025 è stato sottoscritto il testo del nuovo Regolamento, che si unisce al presente atto come allegato di lettera A, per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario formalizzare il nuovo Regolamento procedure amministrative medici Specialisti Ambulatoriali interni, medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, stabilendo come data di inizio della sua applicazione il 1° Gennaio 2026;

Preso atto che il Direttore della SOC Organizzazione Medicina a Ciclo di Fiducia, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e la congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Dott. Amato Gioacchino, in servizio c/o la medesima Struttura;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore Staff Direzione Amministrativa;

Su proposta del Direttore della SOC Organizzazione Medicina a Ciclo di Fiducia;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di approvare il nuovo Regolamento delle procedure amministrative per i medici Specialisti Ambulatoriali interni, medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, che si unisce al presente atto come allegato di lettera A, per formarne parte integrante e sostanziale, stabilendo come data di inizio della sua applicazione il 1° Gennaio 2026, secondo le risultanze del tavolo Sindacale per la specialistica ambulatoriale tenutosi in data 02.12.2025.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio aziendale.
3. Di trasmettere la presente delibera al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
4. di pubblicare sull'albo on line il presente atto ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii;

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Valeria Favata)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Lorenzo Roti)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

ASL TOSCANA CENTRO

Regolamento procedure amministrative Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.

Art.1

Finalità del regolamento e criteri generali

1. Il presente regolamento contiene le modalità di applicazione, per i medici specialisti Ambulatoriali interni, medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali, (biologi, chimici e psicologi) di seguito definiti specialisti ambulatoriali, secondo quanto stabilito nell'Accordo Collettivo Nazionale del 04.04.2024 di seguito indicato ACN.
2. Il regolamento aziendale sull'orario di lavoro del personale convenzionato, parte sempre dal presupposto di garantire agli utenti una adeguata fruibilità dei servizi offerti dall'Azienda.

Art. 2

Orario contrattuale settimanale (art. 26 ACN)

1. E' fatto obbligo di osservare l'orario di attività indicato nella lettera d'incarico (comma 2 art. 28 ACN). Qualora nella stessa giornata lo specialista sia chiamato a coprire più turni, deve rispettare l'orario di incarico giornaliero con le eventuali interruzioni, se previste, tra le varie sedute. L'Azienda provvede al controllo del rispetto dell'orario d'attività con gli stessi metodi adottati per il personale dipendente.
2. L'incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali.
3. L'orario di lavoro non può protrarsi continuativamente per più di 8 ore consecutive. In caso di presenza in servizio superiore alle 8 ore consecutive, dovrà essere effettuata un'interruzione di almeno 30 minuti.
4. Se non documentate dai relativi giustificativi, le mancate rilevazioni di presenza, sia dell'entrata che dell'uscita, ovvero l'inosservanza dell'orario di servizio, comporteranno la trattenuta sulle competenze con le modalità di cui al seguente comma 9.
5. Ai sensi dell'art. 28 comma 4 dell'A.C.N., l'inosservanza reiterata dell'orario costituisce infrazione contestabile, da parte dell'Azienda, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39, per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.
6. Gli specialisti ambulatoriali possono essere autorizzati dal Responsabile di riferimento, previo accordo, ad adeguare il proprio orario alle esigenze organizzative del reparto, fermo restando il rispetto delle ore d'incarico (orario aperto). A tal fine il suddetto Responsabile deve comunicare alla struttura amministrativa di riferimento la variazione dell'orario rispetto a quello previsto dalla lettera d'incarico oppure può procedere di volta in volta al riconoscimento dell'orario svolto dallo specialista ambulatoriale al di fuori di quello previsto dalla programmazione.

7. Le mancate timbrature devono essere segnalate attraverso inserimento diretto sul cartellino web, e successiva vidimazione da parte del Responsabile, specificandone i motivi (inserimento causale).
8. Rispetto alla programmazione oraria, non sono consentite anticipazioni sull'entrata o posticipi sull'uscita superiori ai 30'. In ogni caso fra timbrature di entrata e uscita non saranno riconosciute differenze orarie superiori a 30 minuti sul dovuto giornaliero.
In caso di servizio prestato in due sedi diverse nella stessa giornata l'eccedenza riconosciuta sarà pari ad un massimo di 1 ora.
9. Qualora dal riscontro effettuato sul consolidato annuale al 31.12. risulti un minor orario pari o superiore a 1 ora rispetto a quello previsto dall'incarico assegnato, l'Azienda procederà nel mese di Aprile al recupero economico delle ore di 'minus' risultanti (comma 3 art. 28 ACN) al 31.12 o, se inferiori, al 31.3.

Art. 3

Rilevazione presenze

1. Allo specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato o determinato, o con incarico provvisorio, viene consegnata una tessera magnetica badge/Tessera Sanitaria, da utilizzare per le registrazioni delle timbrature di entrata ed uscita dal servizio.
2. E' fatto obbligo a ciascun specialista ambulatoriale di avvalersi del badge/Tessera Sanitaria per la registrazione degli orari di entrata e uscita, salvo i casi in cui presti servizio presso sedi non dotate di rilevazione elettronica delle presenze.
3. Lo specialista ambulatoriale, avvalendosi del proprio Badge/Tessera sanitaria, deve effettuare le registrazioni delle timbrature utilizzando esclusivamente i terminali installati presso il presidio nel quale è tenuto a prestare servizio secondo programmazione oraria.
4. In caso di smagnetizzazione, smarrimento o furto del badge, fermi restando gli adempimenti di legge, lo specialista ambulatoriale è tenuto a richiedere tempestivamente il duplicato del Badge/Tessera Sanitaria alle strutture competenti. Nelle more del rilascio al fine della rilevazione dell'orario svolto, lo specialista dovrà attenersi a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 7.
5. Il Badge/Tessera Sanitaria consegnato al medico per la rilevazione dell'orario è strettamente personale, non è cedibile per alcun motivo.
6. I cartellini web vengono bloccati a decorrere dal giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento. Eventuali successive modifiche, segnalate nel minor tempo possibile, potranno essere autorizzate tramite comunicazione scritta (anche mail aziendale) da parte dei Responsabili competenti.

Art. 4

Prolungamento orario di servizio (art. 29 ACN)

1. Il prolungamento dell'orario di servizio o lo svolgimento della propria attività al di fuori dell'orario d'incarico, può essere riconosciuto come 'plus orario' solo in caso di timbrature continuative superiori a 30'. Il 'plus orario' deve essere occasionale, dettagliatamente motivato e preventivamente autorizzato dal Responsabile competente con l'apposita modulistica (Allegato 'A').
2. Il Direttore di Struttura può autorizzare preventivamente, in alternativa al pagamento, il recupero a giornata intera secondo la seguente modalità:
 - Max. 3 gg. al mese medico titolare di incarico da n. 28 a 38 h.
 - Max. 2 gg. al mese da 17 a 27 h.
 - Max 1 gg. al mese da 8 a 16 h.;
3. In ogni caso di recupero a giornata intera non dovrà verificarsi alcun aggravio di spesa a carico dell'Azienda e quindi non sarà possibile la sostituzione con altro specialista ambulatoriale.
4. Il prolungamento dell'orario non può costituire strumento ordinario di programmazione dell'attività.
5. Le eccedenze orarie giornaliere inferiori a 30 minuti, non sono soggette ad autorizzazioni (flessibilità art. 2 punto 8), potranno essere utilizzate esclusivamente per compensare eventuali minus orari e saranno azzerate al 31 dicembre di ogni anno.
6. Le parti concordano di effettuare monitoraggi annuali sulla corretta applicazione del presente articolo e di discutere in sede di Tavolo Sindacale le situazioni di sistematiche eccedenze orarie.

Art. 5

Disposizioni in materia di riposo giornaliero

1. La programmazione dell'orario di lavoro non deve prevedere turni superiori alle 12 h.
2. Al termine del turno di guardia notturna deve seguire, di norma, un periodo di riposo di 24 ore consecutive.
3. Non può essere programmata un'attività di servizio nella mattinata precedente il servizio notturno anche se svolto in attività aggiuntiva.
4. L'attività prestata in giorno festivo dà titolo ad un equivalente riposo compensativo, di norma nella settimana successiva o comunque entro il mese successivo, per le ore di servizio prestate.

5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento alla legge 161 ed al DL n. 66 del 08.04.2003.

Art. 6

Spostamento di seduta

1. Se l'Azienda per oggettivi motivi ritiene necessario sopprimere una seduta, questa potrà essere spostata in altra struttura in base all'art 30 comma 5 dell'ACN che recita: "in caso di non agibilità temporanea della struttura l'Azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura senza danno economico per l'interessato". Se ciò non fosse possibile lo specialista può decidere di recuperare la seduta in altra data concordandone con l'Azienda le modalità. Nel caso in cui non sia possibile organizzare in alcun modo neppure lo spostamento della seduta, la stessa verrà liquidata allo specialista.
2. Lo spostamento della seduta deve trovare specifico giustificativo tramite mail autorizzativa del Direttore SOC o suo delegato.
3. Una volta programmato il recupero della seduta, lo specialista può giustificare il mancato recupero della stessa soltanto per motivi validamente documentati.
4. Lo specialista ambulatoriale, per eccezionali e motivate esigenze personali, può concordare col Direttore di Struttura di assegnazione lo spostamento di seduta, facendosi carico di comunicare la data e la modalità del recupero.
5. In tutti gli altri casi, ovvero quando lo specialista abbia comunicato con congruo preavviso (30gg) le assenze per ferie o per partecipazione a corsi di Aggiornamento, non è tenuto ad indicare sostituti e/o a fornire indicazioni sul ricollocamento dei pazienti delle agende eventualmente oggetto di sospensione (Procedura Gestione Agende SSN Governo offerta ambulatoriale cup dell'ASL TC - PS.DSAOT.04)
6. Nel caso in cui sia impossibile garantire il servizio, l'onere della gestione dei pazienti in questi casi ricade sempre sul Direttore di Struttura di assegnazione, che utilizzerà gli strumenti organizzativi a sua disposizione.

Art. 7

Attività esterna (art. 32 ACN)

1. Per l'attività professionale svolta al di fuori della sede di lavoro spetta, qualora non sia disponibile l'automezzo aziendale e lo specialista si avvalga del proprio automezzo, preventivamente autorizzato dall'Azienda, un rimborso secondo quanto previsto dal comma 8, dell'art. 32 dell'ACN, con le coperture assicurative previste dallo stesso.

2. L'attività esterna è richiesta e autorizzata preventivamente dal Responsabile competente.
3. Al fine di ottenere il rimborso per l'attività esterna e per l'eventuale uso del proprio automezzo, lo specialista dovrà compilare l'apposito modello (Allegato 'B') reperibile anche sul sito web aziendale.

Art.8

Assenze per malattia (art. 34 ACN)

1. Lo specialista ambulatoriale che non può presentarsi in servizio a causa di malattia, deve darne tempestiva comunicazione e comunque prima dell'inizio dell'orario programmato, al responsabile della struttura di assegnazione (o figura dallo stesso individuata) indicando l'indirizzo di reperibilità domiciliare qualora risulti diverso dalla residenza o dimora attuale.
2. E' fatto obbligo allo specialista ambulatoriale, entro il primo giorno feriale successivo all'assenza, comunicare all'ufficio competente il numero di protocollo del certificato telematico attraverso mail indirizzata a: malattiaconvenzionati@uslcentro.toscana.it.
3. Qualora lo specialista ambulatoriale intenda rientrare in servizio anticipatamente rispetto all'indicazione del certificato dovrà preventivamente avvisare il responsabile della struttura di riferimento. La certificazione attestante l'idoneità deve essere comunicata all'Azienda con le medesime modalità previste e sopra descritte per il rilascio del certificato di inizio malattia.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art 34 ACN, l'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia.
5. L'assenza per malattia deve intendersi per l'intera giornata, non essendo previsti permessi orari retribuiti per visite mediche o prestazioni specialistiche.
6. Qualora il certificato non venga inviato dallo specialista, ovvero venga trasmesso oltre i termini, verrà applicato il minus orario senza possibilità di recupero.
7. Lo stato di malattia debitamente documentato interrompe il godimento delle ferie.
8. Lo Specialista non è obbligato ad indicare sostituti e/o a fornire indicazioni sul ricollocamento dei pazienti delle agende eventualmente oggetto di sospensione (Procedura Gestione Agende SSN Governo offerta ambulatoriale cup dell'ASL TC - PS. DSAOT.04)

Art. 9

Permessi annuali retribuiti (art. 33 ACN)

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, allo Specialista ambulatoriale e al professionista incaricato ai sensi del presente Accordo, spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. Il periodo di permesso è sospeso per sopravvenuto, certificato stato di malattia o infortunio tempestivamente comunicato all'Azienda. È consentito cedere a titolo gratuito ore di permesso maturate ad altro specialista ambulatoriale, veterinario e professionista operante nella stessa Azienda al fine di consentire a quest'ultimo di assistere figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure specifiche e/o di assistenza. " (comma 1, art. 33 dell'ACN 2024).
2. Il periodo di permesso è fruito almeno all'80% a giornata intera e per la parte rimanente può essere frazionato in ore; è utilizzato durante l'anno solare al quale si riferisce e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo, salvo casi eccezionali. La percentuale di permesso frazionata in ore può essere aumentata fino al 30% per le madri di bambini fino al compimento del 3° anno di età o per gli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui all'articolo 34, comma 7.
3. Lo specialista ha diritto di fruire del permesso con un preavviso di 30 giorni, come previsto dall'art.33, comma 2, in accordo con l'Art. 6, comma 5, del presente regolamento.
4. Il permesso richiesto fuori dal termine di preavviso sarà concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio o che il richiedente garantisca la sostituzione ai sensi dell'art. 36 ACN.
5. I permessi retribuiti devono essere autorizzati dal Direttore di Struttura e inseriti come giustificativi sull'applicativo web nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso.
6. Per ogni giorno usufruito a titolo di permesso retribuito verrà decurtato il numero pari di ore a quello previsto dalla programmazione oraria derivante dall'incarico.

Art. 10

Assenze non retribuite (art. 35 ACN)

1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, lo Specialista incaricato a tempo indeterminato può assentarsi dal servizio, con conservazione dell'incarico, per un periodo massimo di 24 mesi nell'arco di un quinquennio, senza diritto alla retribuzione e sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2. La richiesta del suddetto permesso va presentata in forma scritta (mail aziendale o lettera) ed inviata all'Ufficio Amministrativo competente, ed al Responsabile per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'assenza, salvo casi di inderogabile urgenza.
3. Lo specialista ambulatoriale che fa richiesta di permesso non retribuito breve (inferiore ai

15 gg.) è tenuto ad inserire sul portale il codice relativo al giustificativo in oggetto e la motivazione di cui all'art. 35 dell'ACN, indispensabile per la successiva convalida da parte del Direttore di Struttura di assegnazione.

Art. 11

Sostituzioni (art. 36 ACN)

1. In caso di assenza inferiore a 20 giorni lavorativi, l'Azienda per le sostituzioni dei titolari può avvalersi di specialisti ambulatoriali proposti dal titolare assente e individuati tra i titolari di incarico presso la stessa Azienda o tra gli iscritti nella graduatoria di branca aziendale ovvero, qualora risulti necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e comunque nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 dell'ACN.
2. Lo specialista ambulatoriale può comunicare un nominativo di medico sostituto al Direttore di Struttura di assegnazione o suo delegato ed all'ufficio competente attraverso la relativa procedura telematica, in accordo con l'Art. 9 comma 5 (se possibile con il nuovo applicativo WHR Time). Il nominativo proposto dal titolare può essere inserito nel campo "note" dell'applicativo o comunicato via mail.
3. Lo specialista sostituto comunica, ai fini della liquidazione delle spettanti competenze, i giorni ed orari effettuati, nonché il nominativo dello specialista sostituito, attraverso specifico modello (Allegato 'C') da inoltrare entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della sostituzione.

Art. 12

Formazione continua (art. 40 ACN)

1. Lo specialista ambulatoriale, ai fini della partecipazione agli eventi formativi è tenuto a compilare e inoltrare agli uffici competenti la modulistica di riferimento (Allegato D), allegando il programma scientifico ed a trasmettere agli uffici, dopo la conclusione dell'evento, l'attestato di partecipazione.
2. Per la sostituzione dello specialista impegnato in eventi formativi, si rinvia a quanto previsto dal vigente ACN.
3. Nel caso in cui lo specialista non produca l'attestato di partecipazione, l'assenza dovrà essere coperta da altro giustificativo.

Art. 13

Corsi Facoltativi

1. La partecipazione a corsi di aggiornamento professionale facoltativi autogestiti deve essere sempre autorizzata dal Responsabile competente. I corsi devono essere inerenti alla branca specialistica per la quale lo specialista è convenzionato o comunque essere di specifico interesse per l'attività svolta dallo stesso in Azienda, e devono inoltre essere accreditati (con ECM). L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

2. Lo specialista ambulatoriale deve inviare copia della richiesta, effettuata attraverso specifico modello (Allegato D), a tutte le aziende sanitarie dove presta servizio nei giorni previsti per l'aggiornamento.
3. La partecipazione al corso facoltativo richiesto fuori dal termine di preavviso (preavviso 30 gg. come per i **permessi retribuiti**), potrà essere consentita a condizione che la sostituzione sia garantita dallo specialista richiedente o che l'Azienda possa provvedere al servizio. In caso di congruo preavviso (30gg) si applica quanto previsto dall' Art 6 comma 5 del presente accordo.
4. La partecipazione ai corsi facoltativi di cui sopra determina il riconoscimento di un permesso retribuito, limitatamente alla durata dell'evento formativo, nel limite massimo di 32 ore annue, salvo quanto previsto dall'art. 1.3 dell'Accordo Integrativo Regionale n. 183/2019 e successive modifiche (Ulteriore quota, fino al 50%, del monte orario individuale, può essere autorizzata dal Direttore del Dipartimento su richiesta del medico).
5. Lo specialista ambulatoriale nel caso in cui il corso sia stato organizzato da Enti privati deve impegnarsi a presentare attestato di partecipazione ai competenti uffici di tutte le Aziende Sanitarie in cui presta servizio. Il mancato o incompleto invio della documentazione necessaria non permette il riconoscimento di quanto richiesto.

Art. 14 **Corsi Obbligatori**

1. La Regione e le Aziende Sanitarie promuovono iniziative di attività formative per i medici convenzionati, prevedendo appropriate forme di partecipazione. Tali corsi non rientrano tra i corsi facoltativi ma sono considerati "Obbligatori", ed autorizzati a tal fine dal Direttore di Struttura con apposita modulistica (allegato D) e pertanto allo specialista verrà riconosciuto il permesso retribuito per il turno o le ore delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico non svolte, previa esibizione dell'attestato di partecipazione.
2. Lo specialista ambulatoriale non deve timbrare la presenza sull'orologio marcatempo e le ore verranno riconosciute con le modalità indicate nel comma 1 del presente articolo. Qualora le ore di durata del corso risultino superiori all'orario di servizio previsto per quel giorno, ovvero in caso di corsi in orario diverso da quello di servizio, le ore eccedenti saranno riconosciute come 'plus orario' o utilizzate a copertura del debito orario. Nel caso in cui la durata sia inferiore all'orario di servizio, viene comunque riconosciuto l'intero turno.
3. Oltre a quanto specificato al soprastante comma 2, in caso di partecipazione a corsi in provincia diversa da quella in cui lo specialista esercita la sua attività professionale, sono da computare come orario di servizio, e quindi pagate come plus orario o utilizzate a copertura di un eventuale debito orario, le 2 ore antecedenti e le 2 ore successive alla

conclusione del medesimo, fatta salva la valutazione puntuale al Tavolo aziendale di circostanza specifiche inerenti la partecipazione di un medico proveniente da zone disagiatissime. (AIR n. 183/2019 e ss.mm.ii.).

4. Lo specialista ambulatoriale deve inviare copia della richiesta effettuata attraverso specifico modello (Allegato D) a tutte le aziende sanitarie dove presta servizio nei giorni previsti per l'aggiornamento.
5. In caso di corsi Obbligatorî, per i quali l'Azienda provvede d'ufficio all'iscrizione, lo specialista è tenuto a concordare la partecipazione preventivamente col proprio Responsabile, entro 48 h. dal ricevimento della convocazione. Lo specialista potrà frequentare il corso e sarà compito dell'Azienda provvedere alla eventuale continuità del servizio.

Art. 15

Permesso L. 104/92

1. Lo specialista ambulatoriale ai sensi dell'art. 34 comma 7, può richiedere di usufruire del permesso di cui al comma 3 dell'art. 33 della legge 104/92 in proporzione all'orario settimanale di attività svolto, previa invio modulo di richiesta ai fini della concessione da parte dell'Azienda (Modelli E ed F).
2. Lo specialista ambulatoriale mensilmente è tenuto ad inserire sul portale il codice relativo il giustificativo in oggetto che deve essere poi convalidato dal Direttore di Struttura di assegnazione.

Art. 16

Libera Professione /Attività Aggiuntiva

Libera professione intramuraria

1. L'esercizio della libera professione intramuraria è consentito agli Specialisti secondo le previsioni contenute nell'art. 42 del ACN/2024 ed AIR ed è organizzata attraverso specifico regolamento aziendale a cui si rimanda.
2. L'attività libero professionale intramuraria è svolta al di fuori del normale orario di lavoro, mediante utilizzo di apposito codice di timbratura, in orari predefiniti ed autorizzati come da Atto negoziale sottoscritto con i singoli professionisti, in caso di indisponibilità di spazi e personale si applicano le norme previste dalla normativa della dirigenza medica (Art 42 ACN).
3. L'attività libero professionale intramuraria non può comportare per ciascuno specialista un volume orario superiore a quello stabilito per legge al fine di assicurare i compiti istituzionali.

4. Il Tavolo Sindacale Aziendale degli specialisti ambulatoriali riceverà informativa preventiva su ogni materia di regolamentazione della libera professione intra muraria

Prestazioni Aggiuntive

1. Lo svolgimento di prestazioni aggiuntive, richieste dall'Azienda ai sensi dell'art.41 comma 3, ACN/2024 (Programmi e progetti finalizzati) e dell'AIR (Contenimento liste d'attesa) viene proposto dall'Azienda anche agli specialisti ambulatoriali.

Tali ore aggiuntive devono essere offerte in via prioritaria ai medici specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato e determinato; fra i titolari di incarico, hanno priorità gli specialisti che operano nell'ambito territoriale individuato come critico nel progetto di contenimento delle liste di attesa (*Art.2 comma 3 AIR 2019*).

Il compenso omnicomprensivo delle ore aggiuntive è equiparato alla retribuzione prevista per i medici dipendenti. (punto 2, terzo alinea, AIR DGRT 183/2019).

2. Per impegno aggiuntivo deve intendersi la resa di orario in eccesso rispetto all'orario di lavoro contrattualmente dovuto per le attività istituzionali; per l'attività resa lo specialista deve timbrare in entrata ed in uscita con apposito codice.

3. L'attività aggiuntiva viene resa sulla base di appositi progetti regionali/aziendali approvati con delibera del Direttore Generale nel rispetto del Fondo dedicato agli specialisti ambulatoriali.

4. Compete al Direttore di Struttura il controllo e la validazione delle attività.

In caso di attività di progetti congiunti con il personale dipendente (ACN/2024 art 41 c.5AIR: Progetti e UO Ospedaliere) rimane in carico al Direttore di Struttura di assegnazione dello Specialista l'organizzazione, il controllo e la verifica delle prestazioni effettuate.

5. Le prestazioni aggiuntive, previste nei progetti aziendali, sono attribuite in modo indifferenziato a tutti gli Specialisti che volontariamente ne facciano richiesta, secondo principi di trasparenza e garanzia della rotazione, indipendentemente dal numero di ore di incarico e con le priorità del comma 1.

6. Il fondo economico dedicato agli specialisti è separato da quello dei dipendenti.

Art. 17

Partecipazione Tavoli, Comitati e Commissioni

1. Lo specialista ambulatoriale che partecipa al Tavolo Sindacale aziendale, al Tavolo Sindacale regionale, al Comitato Zonale, al Comitato Regionale, a Commissioni di concorso e ad altri incontri o tavoli organizzati da Aziende Sanitarie o dalla Regione, deve comunicare l'assenza al responsabile della struttura inserendo sul portale il codice relativo al giustificativo in oggetto che deve essere poi convalidato dal Direttore di

Struttura di assegnazione. In caso di partecipazione a comitati, commissioni o tavoli extra aziendali, lo specialista deve presentare attestato di presenza all'evento o autocertificarne (tramite dichiarazione sostitutiva art. 47, DPR 445/2000) la partecipazione.

Art. 18

Mensa

1. Compatibilmente con il regolamento interno che disciplina il personale, dipendente e non, che può accedere alla mensa, lo specialista ambulatoriale può accedere alla mensa aziendale pagando l'intero costo del pasto mediante la timbratura del badge; gli importi relativi verranno trattenuti sulle competenze mensili.
2. La fruizione della mensa deve obbligatoriamente avvenire fuori dall'orario di servizio tramite transazione del Badge/Tessera Sanitaria in uscita ed in rientro.

Norma Finale

1. Tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento viene resa disponibile sul sito web aziendale. Quanto non previsto in allegato al presente regolamento si intende sia da inserire esclusivamente sul portale web dedicato.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa ed alle regole contrattuali vigenti.
3. Ogni eventuale successiva modifica del presente Regolamento sarà oggetto di confronto nel Tavolo Sindacale Aziendale.
4. Il presente regolamento è suscettibile di modifiche nel caso di rinnovo ACN e deliberazioni regionali specifiche.

Decorrenza

Le disposizioni contenute nel presente regolamento avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione con la apposita delibera del Direttore Generale.